



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI PUGLIA

SEZIONE 13

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	SOLIMANDO	MATTEO LEONARDO	Presidente
<input type="checkbox"/>	DIGIROLAMO	LEONARDO	Relatore
<input type="checkbox"/>	GALIANO	GIANMARCO	Giudice
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 1211/2017
depositato il 21/03/2017

- avverso la pronuncia sentenza n. 3327/2016 Sez:15 emessa dalla Commissione
Tributaria Provinciale di BARI

contro:
CONSORZIO DI BONIFICA TERRE D'APULIA
CORSO TRIESTE 11 70126 BARI

difeso da:

[REDACTED]

contro:
SOCIETA' DI GESTIONE ENTRATE E TRIBUTI

difeso da:

[REDACTED]

proposto dall'appellante:

[REDACTED]

Atti impugnati:

SOLL. PAG.TO n° 9002015 [REDACTED] TRIB.LOCALI 2014

SEZIONE

N° 13

REG.GENERALE

N° 1211/2017

UDIENZA DEL

20/09/2017 ore 09:00

N° 8923/13^a/17

PRONUNCIATA IL:
20 SET. 2017

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

03 OTT. 2017
Il Segretario

IL SEGRETARIO DI SEZIONE
Umberto SARDELLA

[Signature]

FATTO

Con ricorso alla CTP di Bari, notificato a Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia ed alla società di riscossione Soget S.p.A., iscritto al n. 837/16, il sig. P. F. ha impugnato il sollecito di pagamento n. 9002015, notificatogli in data 04.01.2016, con il quale Soget S.p.A. ha richiesto il pagamento dell'importo di Euro 1.212,97 per contributo di bonifica e miglioramento fondiario non corrisposto al Consorzio di bonifica Terre d'Apulia, relativamente all'anno 2014.

Ivi ha dedotto: - la carenza di motivazione dell'atto impugnato; - l'illegittimità dell'imposizione; - il difetto delle opere di bonifica; - l'illegittimità del piano di classifica in difetto di un piano generale di bonifica.

Il Consorzio di bonifica Terre d'Apulia, costituitosi in giudizio, ha dedotto: - la non necessarietà di un atto di accertamento in materia di contributi dovuti ai consorzi di bonifica; - l'inammissibilità del ricorso in quanto proposto avverso un atto non impugnabile autonomamente qual è il sollecito di pagamento; - la sufficiente ed adeguata motivazione dell'invito al pagamento impugnato il quale possiede il contenuto minimo richiesto dalla legge; - la sussistenza del presupposto impositivo consistente nel vantaggio tratto dagli immobili dalle opere di bonifica e di manutenzione di cui al piano di classifica, al piano triennale delle opere pubbliche triennio 2014-2016 e al piano comprensoriale di bonifica, tutti depositati in giudizio; - la genericità delle contestazioni sollevate dal contribuente che, pertanto, risultano inidonee a comportare l'inversione dell'onere della prova in capo al consorzio; - la non obbligatorietà, nel caso di specie, del contraddittorio preventivo con il contribuente.

Soget S.p.A., costituitasi in giudizio, ha dedotto il proprio difetto di legittimazione passiva trattandosi di eccezioni di merito sulle quali è legittimato a controdedurre solo il consorzio e nel contempo ha chiesto di dichiarare la legittimità dell'atto impugnato e di rigettare le eccezioni del ricorrente.

Con sentenza n. 3327/15/16, depositata il 09.11.2016, la CTP di Bari ha rigettato il ricorso proposto dal sig. P. F. con condanna dello stesso alle spese di giudizio liquidate in Euro 150,00. Ivi ha ritenuto: - che l'invito al pagamento va ritenuto atto autonomamente impugnabile in quanto ad esso va riconosciuta potenzialità impositiva sotto il profilo tributario; - che nel caso di specie sussiste il presupposto impositivo previsto dall'art. 10 R.D. 215/33 e dall'art. 860 c.c. i quali prevedono che i proprietari di beni situati dentro il perimetro del comprensorio, sono obbligati a contribuire alla spesa necessaria per l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle opere in ragione del beneficio che traggono dalla bonifica; - che la circostanza che la contribuente si trovi all'interno del perimetro del comprensorio esonera il Consorzio di bonifica da ogni ulteriore prova; - che grava sulla contribuente l'onere di provare l'illegittimità del piano di riparto della contribuzione; - che la contribuente ha omesso di assolvere all'onere probatorio ad essa facente carico.

Avverso detta sentenza il sig. P. F. ha proposto appello alla CTR di Bari iscritto al n. 1211/17 di RGA.

Ivi ha dedotto l'illegittimità della sentenza impugnata: - per difetto dei requisiti di cui all'art. 132 c.p.c.; - per omessa motivazione in relazione alla richiesta di CTU; - per carenza e illogicità di motivazione; - per omessa pronuncia sull'eccepito difetto di motivazione del sollecito di pagamento impugnato; - per errata interpretazione e falsa applicazione del R.D. n. 215 del 13.02.1933, dell'art. 860 c.c. e degli artt. 3,4 della L. R. n. 12 del 21.06.2011 in relazione al piano di classifica, al piano generale di bonifica, all'onere della prova e alla presunzione dei benefici fondiari.

Il Consorzio di bonifica Terre d'Apulia, costituitosi in giudizio, ha dedotto la legittimità della sentenza impugnata ed ha ribadito la legittimità dell'invito al pagamento impugnato dalla contribuente.

Soget S.p.A., costituitasi in giudizio, ha ribadito il proprio difetto di legittimazione passiva ed ha chiesto altresì il rigetto delle deduzioni di merito formulate dall'appellante.

DIRITTO

Quanto alla natura impositiva e quindi di atto autonomamente impugnabile dell'invito al pagamento per cui è causa si rileva che: *"in tema di contenzioso tributario, sono qualificabili come avvisi di accertamento o di liquidazione, impugnabili ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, tutti quegli atti con cui l'Amministrazione comunica al contribuente una pretesa tributaria ormai definitiva. Ne consegue che è impugnabile il bollettino di conto corrente, indicante l'importo da pagare, che costituisca l'unico atto di imposizione ricevuto dal contribuente"* (così Cass. n. 25591/2010; cfr altresì Cass. n. 15957/2015; Cass. n. 3315/2016). Pertanto, in quanto atto avente natura impositiva mediante il quale l'ente impositore ha portato a conoscenza della contribuente una specifica pretesa tributaria, il sollecito di pagamento impugnato avrebbe dovuto esplicitare le concrete ragioni fattuali e giuridiche poste a fondamento della pretesa avanzata (Cass. n. 3315/2016).

L'atto impositivo deve *"contenere gli elementi indispensabili per consentire al contribuente di effettuare il*

necessario controllo sulla correttezza dell'imposizione. Tale motivazione può essere assolta "per relationem" ad altro atto che costituisca il presupposto dell'imposizione, del quale, tuttavia, debbono comunque essere specificamente indicati gli estremi, anche relativi alla pubblicazione dello stesso su bollettini o albi ufficiali che eventualmente ne sia stata fatta a sensi di legge, affinché il contribuente ne abbia conoscenza o conoscibilità e l'atto richiamato, quando di esso il contribuente abbia già integrale e legale conoscenza per effetto di precedente notificazione o pubblicazione, non deve essere necessariamente allegato alla cartella - secondo una interpretazione non puramente formalistica dell'art. 7, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, (c.d. Statuto del contribuente) - sempre che in essa siano indicati nella cartella i relativi estremi di notificazione o di pubblicazione" (così Cass. n. 11722/2010).

Nel sollecito di pagamento impugnato non vi è alcun richiamo al piano di classificazione dei terreni né sono indicati gli estremi relativi alla pubblicazione della deliberazione di Giunta Regionale con la quale è stato approvato il detto piano di classificazione. Ciò impedisce al contribuente di verificare la legittimità del calcolo del contributo dalla stessa dovuto, operato dal Consorzio di bonifica.


Va pertanto accolta l'eccezione di nullità dell'atto impugnato per difetto di motivazione, sollevata dal contribuente.

P.Q.M.

la Commissione Tributaria Regionale di Bari, sez. XIII[^],
accoglie l'appello proposto dal sig. P. [redacted], e per l'effetto, annulla la sentenza impugnata e con essa il sollecito di pagamento n. 9002015 [redacted]. Condanna ciascun appellato al pagamento delle competenze professionali di difesa del doppio grado che liquida in Euro 1.500 a carico di ciascuno di essi oltre 15% per spese forfettarie, Iva e Cap se dovuti.

Così deciso in Bari, il 20.09.2017

Il Relatore – Estensore
Leonardo Digirolamo



Il Presidente
Matteo Leonardo Solimando

